



# COMUNE DI ROMANA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 03/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di Marzo alle ore 17:30, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
DR.SSA CATTE LUCIA	SI
FRASSETTO ANGELA ANDREA	SI
MELONI PIETRO	SI
ORGOLESU VALENTINA	SI
SANNA GIOVANNI ANDREA	SI
PISANU DARIO	SI
SECHI MASSIMILIANO	--
SERRA DAMIANO	--
SERRA FRANCESCO	SI
SOLE VALERIA	SI

Presenti n° 8 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale DR. CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);
- la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI;

**Richiamato** il vigente regolamento TARI;

**Considerato** che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio e, in particolare, si osserva quanto segue:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di "*Telefisco 2021*", ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- secondo il MEF l'articolo 3 della direttiva 2018/851 precisa la nozione di "*rifiuti urbani*" a livello comunitario, stabilendo che essa include: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) i rifiuti provenienti da altre fonti, indifferenziati e da raccolta differenziata, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
- i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

- le novità introdotte a livello comunitario hanno comportato una serie di modifiche del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto TUA (Testo unico ambientale), che hanno riguardato, tra gli altri, l'articolo 183, il quale interviene, anche sulle definizioni di rifiuto e il successivo articolo 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti;
- in particolare, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006 prevede che rientrino tra i rifiuti urbani *"i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies"* e, in quest'ultimo, oltre a non essere previste le attività industriali, non sono indicate neppure le attività agricole;
- tra le attività agricole rientrano anche le attività connesse indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile e sono le seguenti: a) commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; b) attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata; c) attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; d) ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
- le attività connesse producono, obiettivamente, oltre ai rifiuti agricoli anche frazioni di rifiuto urbano, e che allo smaltimento di tale tipologia di rifiuto dovrebbe provvedere in via autonoma il titolare dell'attività.

**Ritenuto** opportuno riconoscere la possibilità ai titolari di attività connesse all'agricoltura, che non vogliono affrancarsi totalmente dal servizio pubblico provvedendo autonomamente allo smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto, di continuare ad utilizzare il servizio comunale.

**Ravvisata** la necessità di introdurre per tali tipologie di utenze, comunque, un abbattimento forfetario analogamente a quanto previsto per tutti i soggetti che producono contestualmente rifiuti speciali e rifiuti urbani nei medesimi locali.

**Considerato** inoltre, che il vigente regolamento in materia di TARI prevede l'esclusione da tassazione dei locali a condizione che gli stessi siano del tutto privi di arredo e privi degli allacci ai pubblici servizi.

**Ritenuto** opportuno introdurre anche una diversa tassazione alle utenze domestiche che siano prive di allaccio alle utenze ed ai servizi ma che conservino al proprio interno gli arredi;

**Considerato** che tali tipologie di utenze obiettivamente non consentono un utilizzo delle stesse al pari di quelle con tutti i servizi allacciati; per tale motivo si ritiene opportuno applicare a tale tipologia di utenze unicamente la tariffa fissa al fine di non gravare su situazioni che vedono, di fatto, il mancato utilizzo dell'abitazione ancorché conservando all'interno della stessa gli arredi per impossibilità di collocarli in altri luoghi;

**Ravvisata** l'opportunità di procedere all'abrogazione del vigente regolamento ed all'approvazione di un nuovo testo che recepisca le varie modifiche introdotte.

**Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.

**Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

**Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

**Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

**Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

**Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante "*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022*".

**Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

**Visto** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.

**Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

**Visti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Sentita l'ampia illustrazione della proposta, a cura del responsabile della società incaricata dall'ente per il supporto all'Ufficio tributi;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

#### DELIBERA

1. Di abrogare il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2021, senza effetto retroattivo;
2. Di approvare il nuovo regolamento TARI allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022;
3. Di dare mandato al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge.

---

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **25/02/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CALARESU CARMELA** in data **25/02/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

Presidente  
Sindaco DR.SSA CATTE LUCIA

Segretario Generale  
DR. CARTA GIANCARLO

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAlbo:PROGRESSIVO\

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **DR. CARTA GIANCARLO** attesta che in data 10/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge